

CAPITOLO X

LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Gli illeciti disciplinari. – 3. Il procedimento disciplinare. – 4. Le misure cautelari. – 5. Le sanzioni disciplinari.

1. INTRODUZIONE.

La responsabilità disciplinare è quella forma di responsabilità nella quale ogni dipendente, pubblico o privato, può incorrere nei confronti del proprio datore di lavoro per violazione delle norme che regolano il rapporto di impiego.

Per lungo tempo quella a carico dei magistrati è rimasta regolata da poche norme contenute nel **R.D. Lgs. n. 511/1946** (cd. legge sulle guarentigie). In particolare, all'art. 18 del citato decreto si prevedeva quale unica fattispecie di illecito disciplinare quella del magistrato che mancava ai suoi doveri o teneva in ufficio o fuori *“una condotta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell’ordine giudiziario”*, mentre agli artt. 32 e 33 erano previsti, rispettivamente, le sanzioni ed il procedimento applicativo, con un sostanziale rinvio al codice di procedura penale del 1930.

L'estrema genericità delle norme e l'esigenza sempre più avvertita di tipizzazione di illeciti e sanzioni hanno portato all'emanazione del **D.lgs. n. 109/2006** - poi corretto dalla l. n. 296/2006 - che è suddiviso in due capi:

- il primo contiene una sezione dedicata agli illeciti disciplinari ed una sezione destinata alle sanzioni disciplinari;
- il secondo è volto alla compiuta regolamentazione del procedimento disciplinare.

2. GLI ILLECITI DISCIPLINARI.

L'art. 1 del D.Lgs. n. 109/2006 enuncia i cd. **doveri del magistrato**, quali principi deontologici essenziali per chi esercita la funzione giudiziaria. In dettaglio, nel primo comma sono richiamati i doveri di *“imparzialità, correttezza, diligenza, la-*

boriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità della persona”.

Premesso ciò, il decreto legislativo in parola reca un elenco di condotte illecite tipiche, distinte in tre categorie.

A) illeciti commessi nell’esercizio delle funzioni giudiziarie (art. 2, D.Lgs. n. 109/2006)

Posto il principio che non possono mai dar luogo a responsabilità disciplinare l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove, vengono individuate 25 ipotesi in considerazione del differente dovere violato:

- *violazioni del dovere di imparzialità*: comportamenti che arrecano danno o vantaggio ingiusto ad una delle parti; omessa comunicazione di situazioni di incompatibilità (e.g. parente che esercita professione forense nel medesimo circondario in via non occasionale); inosservanza dell’obbligo di astensione (e.g. grave inimicizia con uno degli avvocati);
- *violazioni del dovere di correttezza*: comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei riguardi delle parti, difensori, testimoni, ausiliari, collaboratori e colleghi (ad es. motivazione sentenza che ripercorre pedissequamente una memoria difensiva, molestie, critica pubblica sproporzionata, concentrazione incarichi peritali); ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato (ad es. chiedere la definizione più veloce di un procedimento al quale si è indirettamente interessati); grave inosservanza delle norme organizzative;
- *violazioni del dovere di diligenza*: grave violazione di legge determinata da ignoranza o colpa inescusabile; travisamento dei fatti per colpa inescusabile; omessa motivazione (ivi compresa la motivazione apparente, con mere formule di stile, o quella che non consente la ricostruzione del percorso logico-argomentativo seguito, come in ipotesi di utilizzo della sola tecnica del copia-incolla); emissione di atti in ipotesi non previste; indebito affidamento ad altri di compiti allo stesso assegnati (come la redazione di un provvedimento giurisdizionale da parte del cancelliere o di altro magistrato); il ritardo nel compimento di atti relativi all’esercizio delle funzioni.

Quando costituisce illecito disciplinare il ritardo nel compimento degli atti giudiziari?

Secondo l'art. 2, co. 1, lett. q) del D.Lgs. n. 109/2006 il ritardo disciplinarmente rilevante deve essere:

- **reiterato.**

Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente non occorre che il comportamento sia abituale, ma è sufficiente che sia ripetuto, che si sia verificato più di una volta (Cass., Sez. Un., n. 18696/2011);

- **grave.**

È la stessa legge a prevedere che si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto.

- **ingiustificato.**

La giurisprudenza, sul punto, risulta particolarmente rigorosa, evidenziando la necessità che siano allegare e comprovate circostanze assolutamente eccezionali (Cass., Sez. Un., n. 18696/2011), non bastando il riscontro di situazioni di laboriosità del magistrato, lo smarrimento di alcuni fascicoli processuali e finanche le precarie condizioni di salute quando, in considerazione dell'elevata durata dei ritardi, non è esclusa una cattiva organizzazione del lavoro (Cass., n. 177/2010).

La specificazione della necessaria sussistenza di tutti e tre i requisiti (Cass., Sez. Un., n. 13795/2012) non ha comunque sopito le critiche di quanti ritengono troppo rigorosa e formalistica l'applicazione in concreto della fattispecie disciplinare, soprattutto quando vi incorrono magistrati con ottime statistiche che operano in uffici giudiziari con rilevanti criticità.

- *violazioni del dovere di laboriosità*: il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all'attività di servizio (rifiuto di tenere udienze, ad esempio perché non tolto il crocifisso dalla struttura del Tribunale); per il dirigente dell'ufficio l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti; l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per legittime esigenze di ufficio (turni feriali).
- *violazioni del dovere di riserbo*: la divulgazione di atti del procedimento segreti o il rendere pubbliche dichiarazioni che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento passato in giudicato, quando sono dirette a ledere indebi-

tamente diritti altrui (e.g. rilascio di interviste su quotidiani sostenendo la responsabilità di un proprio imputato).

- *violazione di doveri processuali*: l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione (cd. motivazioni suicide); l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza.

B) Illeciti commessi fuori dell'esercizio delle funzioni (art. 3, D.Lgs. n. 109/2006)

Si distinguono diverse ipotesi:

- *compromissione della credibilità personale*: l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri (per es. richiesta di omissione di controllo da parte della polizia stradale); frequentazione di persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposto ad una misura di prevenzione;
- *tutela dell'immagine del magistrato come soggetto imparziale e non condizionabile da interessi privati*: assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura; ottenimento di prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti, indagati, difensori, testimoni o comunque coinvolti in procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio del medesimo distretto di Corte d'Appello; partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni (si pensi all'iscrizione alla massoneria); l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni.

Merita osservare che l'art. 3 bis del citato decreto prevede una clausola di indifferenza disciplinare della condotta qualora il fatto sia di **'scarsa rilevanza'**, quale applicazione del generale principio di offensività.

C) Illeciti conseguenti a reato (art. 4, D.Lgs. n. 109/2006)

È fissata una sorta di automatismo fra i fatti per i quali è intervenuta una condanna per delitto doloso e l'azione disciplinare, mentre per i delitti colposi puniti con la reclusione è richiesta una valutazione di particolare gravità per le modalità e le conseguenze del fatto.

È prevista, in ogni caso, l'azione disciplinare in caso di commissione di reati idonei a ledere l'immagine del magistrato.

3. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

Il procedimento disciplinare ha **natura giurisdizionale** ed è disciplinato dalle norme del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Il giudice disciplinare è un organo necessariamente collegiale - si tratta della **Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura** - composto di sei membri: il Vicepresidente del CSM, che svolge anche le funzioni di Presidente, e cinque componenti scelti dallo stesso CSM al suo interno (un membro eletto dal Parlamento, un magistrato di Cassazione che svolge effettive funzioni di legittimità e tre magistrati di merito).

La titolarità dell'azione disciplinare spetta disgiuntamente:

- a) al **Ministro della Giustizia**. Ha *facoltà* di promuovere l'azione disciplinare, mediante richiesta di indagini al Procuratore Generale e comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura, potendo anche limitarsi ad una mera segnalazione di un fatto di possibile rilevanza disciplinare;
- b) al **Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione**. Ha *obbligo* di promuovere l'azione disciplinare, mediante apposita comunicazione al Ministero ed al CSM.

È previsto un termine di un anno dalla notizia del fatto che decorre dal ricevimento di una denuncia circostanziata, che contenga cioè gli elementi costitutivi della fattispecie disciplinare.

È attribuito al Procuratore Generale, in tale fase, un potere di autonoma **archiviazione** quando il fatto addebitato non è disciplinarmente rilevante, non è oggetto di denuncia circostanziata, è inesistente o, in ogni caso, non rientra in alcuna delle previsioni tipiche individuate dalla legge. Il conseguente provvedimento di archiviazione è immediatamente trasmesso al Ministro della Giustizia il quale può, entro dieci giorni, chiedere al primo la trasmissione di copia degli atti, ed entro ses-